



collegamento
www.siulp.it

fi@sh

del 1 aprile 2021



POLIZIA: ROMANO (SIULP), riforma ha smilitarizzato funzione di polizia da forza oppressiva a servizio per i cittadini divenendo modello e esempio per altri Paesi

In occasione del quarantennale della Legge 121/1981 che ha portato alla riforma del sistema sicurezza del nostro Paese e soprattutto alla smilitarizzazione della funzione di polizia, prima ancora che dei suoi appartenenti, in qualità di chi ha la massima responsabilità del primo Sindacato di Polizia e dell'intero Comparto Sicurezza, unico legittimo erede del Movimento per la smilitarizzazione e la sindacalizzazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, esprimo infinita

riconoscenza e gratitudine ai Colleghi che diedero vita al Movimento, a CISL, CGIL e UIL che aiutarono a far nascere e a far muovere i primi passi al Movimento e al neonato Sindacato, ai Partiti che sostennero le ragioni e la portata politica di quella riforma che ancora oggi a 40 anni dal suo varo è attuale ed efficace, e al Parlamento di allora che seppe cogliere la necessità e l'urgenza di approvare quella riforma per traghettare il Paese fuori dalle paludi della ferocia della criminalità organizzata e del terrorismo.

Il passaggio a Forza di polizia ad ordinamento civile, attraverso un iter normativo complesso, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione culturale che oltre a divenire patrimonio condiviso del nostro vivere civile, ha dimostrato senza alcun indugio che l'efficienza non era solo militarità. Giacché lo straordinario processo riformatore ha dimostrato che solo la consapevolezza dei suoi appartenenti, l'essere al servizio dei cittadini tra i cittadini e non dei pochi come avveniva sino a quell'anno, era l'unica strada per abbattere le separazioni con la società civile e con essa rinsaldare un nuovo patto sociale per garantire la sicurezza nella libertà della fruizione dei diritti di cittadinanza che la nostra Carta costituzionale prevede.

Un processo culturale straordinario che ha portato la Polizia di Stato ad essere un esempio per tutti i Paesi del mondo attraverso il nuovo e pluralista modello di cui si era dotato con l'architettura statuita nella legge di riforma. Una scommessa che, attraverso il sindacato, si è basata sulla partecipazione diretta dei poliziotti alle politiche e alle strategie del nuovo modo di fare sicurezza, nell'accezione più ampia del termine, poiché oltre a coinvolgere direttamente i cittadini - che da meri fruitori si sono visti proiettare da protagonisti nel produrre la sicurezza - ha fatto del pluralismo delle varie Forze presenti, sino a quel momento spesso in contrapposizione tra loro, il volano attraverso il quale, grazie al coordinamento, ricondurre in un'unica azione unitaria, osmotica e sinergica l'intera azione dello Stato.

Un'innovazione che ha consentito, sotto la direzione unica dell'Autorità nazionale di P.S., il Ministro dell'Interno che si avvale del Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S. per l'attuazione delle proprie direttive per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di trasformare il concetto stesso di sicurezza e di affermare, in modo indissolubile che nel nostro Paese, come in ogni democrazia avanzata, sicurezza e libertà sono due facce della stessa medaglia e che essa rappresenta il faro che guida l'agire del nuovo modello di sicurezza disegnato con la riforma.

È quanto afferma in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP nel commentare il quarantennale della riforma della Polizia di Stato e della nascita ufficiale del SIULP.

Le parole d'ordine del SIULP, coniate insieme al Sindacato confederale per una piena integrazione del poliziotto nella società, quali essere al servizio del cittadino, insieme ai cittadini, rispetto dei diritti e formazione, perché solo con la formazione si poteva avere un apparato all'altezza delle nuove e più complesse sfide che ci avrebbero atteso in

riferimento ai cambiamenti epocali che si cominciavano a delineare, hanno trovato applicazione grazie all'incessante opera del Sindacato e alla illuminata visione di alcuni Capi della polizia.

Oggi, sottolinea Romano, a quaranta anni da quel varo, grazie all'instancabile nostra azione, per ultima dispiegata nella riforma iniziata quattro anni fa, abbiamo disegnato una Polizia più autorevole, come confermano i sondaggi annuali, più professionale, introducendo e innalzando i titoli di studio che consentono di accedere ai vari ruoli, più preparata e aggiornata per affrontare le nuove e complesse insidie che la nuova geopolitica comporta attraverso fenomeni quali la globalizzazione, l'avvento di complessi strumenti tecnologici o per i nuovi modi di comunicare come internet, giacché è stato avviato un processo inarrestabile di formazione del "professionista della sicurezza" che è lontano anni luce dalle caratteristiche e requisiti che venivano chiesti sino a quell'anno ai poliziotti.

Esperienza, competenza, altamente ricercata in alcuni ambiti, e pluralismo di competenze, convogliate all'unisono grazie al coordinamento demandato all'Autorità di P.S., sono oggi realtà incontrovertibili che accompagnano un know-how che rendono quella scommessa del 1981 un patrimonio inestimabile e modello esemplare e da imitare per chiunque ci osservi.

Un modello che ha consentito di trasformare il concetto stesso di sicurezza che in questi anni è mutata da mera difesa dell'ordine pubblico e utilizzo della forza per sconfiggere la violenza e la criminalità ad habitus mentale e comportamentale del sereno e quieto vivere civile.

Un assunto, quest'ultimo, che ha portato all'affermazione e al consolidamento di un nuovo modello di sicurezza partecipata, preparata e disposta sempre al dialogo con la società civile, pronto a rispondere alle nuove sfide che il mondo globalizzato ci impone, ma sempre garante della fruizione dei diritti di cittadinanza che ogni democrazia deve garantire ai propri cittadini.

Un lavoro che ha indotto l'intera comunità europea, come sostenuto da anni dal SIULP e ribadito dal Presidente Draghi nel suo discorso di insediamento, a considerare la sicurezza non più un costo del sistema immunitario per la nostra società, ma una precondizione per il sereno e ordinato vivere civile oltre che per lo sviluppo economico, sociale, politico e per la piena integrazione nei territori.

Molto è stato fatto anche sul piano della pari dignità e delle pari opportunità per le donne che, insieme alle figure degli Ispettori e dei tecnici, hanno rappresentato uno dei pilastri della filosofia che ha caratterizzato la riforma, sebbene persistono ancora alcune sacche di resistenza e di revanscismo che vanno corrette.

Ancora oggi, conclude Romano, purtroppo assistiamo a casi dove si rinnega il ruolo del sindacato o a grandi realtà nel sud dove la tutela della famiglia è considerata ancora un ostacolo all'esercizio della professione o dei percorsi di carriera, dove le mamme che adottano i figli sono penalizzate per queste scelte. Ma su questo confidiamo che il nuovo Capo della Polizia Lamberto Giannini, come peraltro già aveva avviato il Prefetto Gabrielli, continui l'azione di individuazione e censura di questi comportamenti che rappresentano le ultime reminiscenze del peggiore militarismo. Giacché non solo non possono avere cittadinanza nella nuova Polizia di Stato, perché spesso ne offuscano il prestigio, l'attendibilità e persino l'autorevolezza.



L'aggregazione temporanea ai genitori di figli minori di tre anni può essere negata solo per "eccezionali esigenze" valorizzate dalla legge

Il principio è espresso nell'Ordinanza n. 00658/2020 del 10 febbraio 2020 del Consiglio di Stato che ha definito un lungo confronto Giudiziario con una Amministrazione pervicacemente orientata a disconoscere il diritto in questione.

La vicenda ha avuto come protagonista un assistente capo della Polizia di Stato che, divenuto padre di un bambino nel giugno 2017, il successivo giorno 25 gennaio 2018 presentava istanza per essere assegnato temporaneamente a sede diversa da quella di appartenenza ai sensi dell'articolo. 42 bis comma 1 del d. lgs. 151/2001.

L'amministrazione rigettava l'istanza e l'interessato proponeva ricorso, accolto con sentenza breve dal TAR Calabria, sede di Catanzaro, sez. I del 1° agosto 2018 n.1494.

A seguito dell'annullamento del diniego, il collega proponeva il 12 settembre 2018 una nuova istanza e l'amministrazione respingeva anche quest'ultima con un nuovo provvedimento che, pur dando atto della disponibilità di posti in organico presso gli uffici indicati come preferiti dall'interessato, riteneva ciò, comunque, irrilevante rispetto alle esigenze di servizio dell'ufficio di appartenenza, considerato che questo presentava una scopertura di organico pari al 9% nel ruolo di appartenenza del ricorrente, che questi era addetto all'Ufficio stranieri, "costantemente impegnato nelle procedure di gestione dei cittadini stranieri presenti sul territorio" e che la Questura di appartenenza si trovava in città sede di Direzione distrettuale antimafia.

Il TAR nuovamente adito in primo grado contro questo nuovo diniego, con ordinanza 4 marzo 2019 n.88, accoglieva la domanda cautelare ai fini di un riesame e conseguentemente, l'amministrazione, con l'atto 11 aprile 2019, disponeva finalmente la sua assegnazione temporanea al Commissariato per il quale era stata richiesta l'assegnazione temporanea.

Successivamente, il TAR dichiarava cessata la materia del contendere, "considerato che ... in corso di giudizio è stata accolta la domanda di assegnazione temporanea ex aa. 42 bis d. lgs. 151/2001's impugnata e quindi "la pretesa sostanziale del ricorrente appare soddisfatta".

Nonostante ciò, contro questa decisione del TAR, il Ministero proponeva impugnazione al Consiglio di Stato, eccependo che il provvedimento di assegnazione temporanea era stato predisposto non per accogliere la domanda dell'interessato, ma solo per conformarsi al provvedimento cautelare, con espressa riserva dell'esito del giudizio nel merito

I Giudici di Palazzo Spada hanno respinto l'appello dell'Amministrazione contro deducendo che secondo la giurisprudenza correttamente richiamata dalla sentenza di primo grado, l'art. 42 bis del d. lgs. 151/2001 effettivamente si applica anche al personale della Polizia di Stato, al quale l'aggregazione può essere negata solo per le "eccezionali esigenze" che la norma valorizza (per tutte, C.d.S. sez. VI 1° ottobre 2019 n.6577 e sez. IV 17 maggio 2019 n.2380).

Pertanto, le citate esigenze eccezionali nel caso di specie appaiono non sussistere, considerato che le scoperture di organico lamentate dall'amministrazione appaiono tali da non compromettere l'attività dell'ufficio e che il ricorrente appellato è addetto all'ufficio stranieri, che appare non direttamente coinvolto nella funzione di contrasto alla criminalità organizzata svolta dalla Questura di appartenenza.

Tessera sanitaria - La guida 2021 dell'Agenzia delle Entrate

La tessera sanitaria è gratuita. Viene emessa solo se il cittadino ha il codice fiscale correttamente attribuito dall'Agenzia delle Entrate, è iscritto all'ASL di competenza e questa ha trasmesso i suoi dati al "Sistema tessera sanitaria".

La tessera sanitaria è il documento personale rilasciato a tutti i cittadini che accedono alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

La tessera viene utilizzata per acquistare medicinali, prenotare esami o visite specialistiche e per comunicare il proprio codice fiscale.

Come riporta la guida pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono più di 11 milioni e 350 mila le tessere sanitarie emesse nel corso del 2020, e quasi 10 milioni di queste, dotate di microchip, valgono come CNS.

La tessera sanitaria ha una validità di 6 anni e può essere utilizzata sia per la fruizione dei servizi sanitari nazionali sia come chiave di autenticazione per l'accesso ai servizi pubblici online. Una volta scaduta non è necessario ripresentare la richiesta, ma il nuovo documento viene inviato al cittadino.

Sulla parte frontale della tessera sanitaria sono indicati:

- i dati anagrafici
- il codice fiscale del titolare della tessera
- la data di scadenza.

La parte posteriore costituisce la Tessera Europea Assistenza Malattia (T.E.A.M.), che garantisce assistenza sanitaria nell'UE, in Norvegia, Liechtenstein Islanda e Svizzera.

Se la tessera sanitaria viene rubata o si deteriora, il cittadino può chiederne un duplicato.

Nei casi di furto è necessario presentare denuncia alle autorità competenti.

Per la richiesta del duplicato della tessera sanitaria sono disponibili diverse modalità:

- con email o PEC all'Agenzia delle Entrate;
- online, sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- mediante richiesta alla propria ASL;

- attraverso il servizio web sul portale “Sistema tessera sanitaria”;
- presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

La tessera sanitaria viene spedita, tramite posta ordinaria, all’indirizzo di residenza del cittadino registrato in Anagrafe Tributaria.

L’indirizzo è quello comunicato all’Agenzia delle Entrate dai singoli Comuni.

Cumulabilità della pensione di privilegio con le speciali elargizioni previste per le “vittime del dovere”

Una recentissima sentenza della Cassazione (Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 3824/21 del 15 febbraio 2021) afferma la piena compatibilità della pensione privilegiata con le speciali elargizioni previste per le “vittime del dovere”.

La questione di fatto ha riguardato l’attività di soccorso prestata, da un militare di leva, in data 11 maggio 1975, in occasione di un sinistro stradale.

In relazione a detta attività la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda di riconoscimento dello status di «vittima del dovere» e condannava il Ministero dell’interno al pagamento dei conseguenti benefici assistenziali.

La questione che ci interessa tra quelle sottoposte all’attenzione della Cassazione attiene alla possibilità del cumulo con la pensione privilegiata:

1) dell’assegno vitalizio non reversibile previsto dall’ articolo 2, comma 1, legge 23 novembre 1998 nr. 407. Trattasi di un assegno di lire 500.000 mensili, soggetto a perequazione automatica, in favore di chiunque subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (vittime del terrorismo e della mafia) nonché ai superstiti delle vittime. Il beneficio è stato esteso alle vittime del dovere in forza della legge 266/2005, articolo 1, commi 562 e 565 e del DPR del 07 luglio 2006 nr. 243, articolo 4;

2) dell’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 5, comma 3, Legge 204/2006. Trattasi di assegno di 1.033 euro mensili, soggetto a perequazione automatica, riconosciuto in favore di chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa. Il beneficio è stato riconosciuto dal 1° gennaio 2008 anche alle vittime del dovere in forza dell’articolo 2, comma 105, L. 244/2007.

La previsione di incumulabilità eccepita dalle amministrazioni ricorrenti è contenuta all’articolo 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.

Tale articolo sancisce la incumulabilità (indipendentemente dalla situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria) degli assegni vitalizi previsti dalla medesima legge con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze (nonché delle elargizioni di cui alla legge stessa con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo).

La previsione di incumulabilità riguarda, dunque, gli assegni vitalizi (e le elargizioni) previsti dalla stessa legge nr. 302/1990.

La successiva legge n. 407/1998 — Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata— che ha previsto, all’articolo 2, la concessione dell’assegno vitalizio non reversibile di lire 500 mila mensili, in aggiunta alle elargizioni di cui alla legge nr. 302/1990, non ha disciplinato il concorso dell’assegno con altri benefici né richiamato il divieto di cumulo previsto dall’articolo 13 della Legge nr. 302/1990.

Allo stesso modo la successiva legge nr. 206/2004— Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice — che ha concesso uno speciale assegno vitalizio, alle condizioni indicate all’articolo 5, comma 3, in aggiunta alla elargizione prevista dalla legge nr. 302/1990, articolo 1, comma 1, non ha posto limiti al concorso di benefici.

Alla luce di queste considerazioni, il Giudice di legittimità ha ritenuto che in mancanza di una contraria disposizione debba ritenersi la cumulabilità delle elargizioni.

“Peraltro, secondo la Cassazione, né può farsi richiamo alla disciplina dell’articolo 13 legge nr. 302/1990, il cui dettato letterale è limitato agli assegni e alle provvidenze previste dalla medesima legge. Tale interpretazione trova conferma nel D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510— Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata—con il quale sono state riunite e coordinate le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302 nonché stabilite le modalità di attuazione della Legge 23 novembre 1998, n. 407”.

L’ articolo 4 del regolamento, che disciplina le modalità per la dichiarazione delle provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze e per l’esercizio della opzione (ove possibile), dispone, al comma 4 : «Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorchè privilegiati o di reversibilità, nonchè i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla Legge 13 agosto 1980, n. 466».

Il beneficio previsto dall’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dunque, non rientra nel divieto di cumulo e, in ogni caso, i trattamenti di quiescenza, ancorchè privilegiati, non sono compresi tra le provvidenze pubbliche di carattere continuativo soggette alla incumulabilità.

Le detrazioni per figli a carico

Le detrazioni per figli a carico sono quelle che, in presenza di certi requisiti, spettano ai genitori per i figli non economicamente autosufficienti

Per figli a carico si intendono quelli che, non percependo un reddito che permetta loro di essere economicamente indipendenti, continuano a dover essere mantenuti dai genitori.

Per questo la legge prevede delle detrazioni fiscali in favore di chi provvede al loro mantenimento.

I figli fiscalmente a carico sono:

- i legittimi, ossia quelli nati in costanza di matrimonio;
- i naturali, riconosciuti fuori dal matrimonio,
- gli adottivi, gli affidati o affiliati.

I figli sono considerati a carico purché non percepiscano un reddito superiore a una certa soglia fissata dalla legge. Non rilevano invece l'età, il fatto che vivano per conto proprio e l'attività che svolgono. Al Fisco in sostanza non interessa se i figli studiano o svolgono un tirocinio professionale senza un riconoscimento economico.

Vi sono limiti di reddito dei figli, superati i quali, i genitori non beneficiano di alcuna detrazione:

- € 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni;
- € 2.840,51, per i figli di età pari o superiore a 24 anni.

Ai fini della determinazione della soglia di reddito, non rileva il periodo in cui lo stesso viene prodotto, perché il limite si riferisce a tutto l'anno solare. Per cui, se il figlio lavora, ad esempio, solo nella stagione estiva, se durante tale periodo supera la soglia di reddito, per il Fisco non è a carico per tutto l'anno.

Il reddito complessivo dei figli non è solo quello da lavoro dipendente, ma anche quello derivante, ad esempio, dallo svolgimento di attività impresa o di lavoro autonomo soggetti a imposta sostitutiva per i minimi, così come la quota esente dei redditi di lavoro dipendente che viene svolto in località frontaliere dai residenti. Occorre considerare anche il reddito dei fabbricati concessi in locazione e assoggettato al regime della cedolare secca.

Alcuni redditi sono esclusi dal calcolo del reddito complessivo del figlio.

- le borse di studio, di dottorato, corsi di specializzazione universitari in medicina e chirurgia;
- le borse di studio Erasmus e importi erogati dall'Università per importi non superiori a € 7.746,85
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- gli assegni di ricerca di università, enti pubblici e istituzioni di ricerca;
- le pensioni di invalidità civile e per cause di servizio;
- le indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- le indennità di accompagnamento;
- l'assegno di maternità per la donna lavoratrice;
- le rendite INAIL.

A questi si aggiungono anche i redditi tassati alla fonte come:

- quelli derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica fino a € 7.500 all'anno;
 - gli interessi delle obbligazioni e dei titoli di Stato, dei depositi e dei conti correnti bancari e postali;
 - i premi e le vincite al gioco;
 - i proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare aperti italiani e stranieri;
 - il riscatto dei fondi pensione per perdita del posto di lavoro.
- Detrazioni figli a carico 2021

L'art. 12, lettera c) del TUIR n. 917/1986 definisce le detrazioni IRPEF per i figli a carico, nei seguenti termini:

- "950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Ricapitolando, le detrazioni IRPEF per i figli a carico sono le seguenti:

- € 950,00 per ogni figlio di età pari o superiore a 3 anni e non portatore di handicap;
- € 1.220,00 per ogni figlio di età inferiore a tre anni e non portatore di handicap;
- € 1.350, per ogni figlio di età pari o superiore a tre anni e portatore di handicap, in virtù dell'aumento di € 400,00;
- € 1.620, per ogni figlio di età inferiore a tre anni e portatore di handicap, sempre in ragione dell'aumento di € 400,00.

Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.

Pertanto chi ha 4 o più figli può usufruire delle detrazioni viste sopra aumentate di € 200,00 per ogni figlio nonché di un'altra detrazione di € 1.200,00 euro a titolo di bonus per la famiglia numerosa, che resta fisso, anche se il numero del figlio è superiore a 4.

Sempre ai sensi dell'art. 12, lettera c) del TUIR: "La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non

possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)."

Dal punto di vista fiscale, le agevolazioni per i familiari a carico prevede che si debba rispettare il seguente ordine:

- 1) coniuge;
- 2) figli;
- 3) altri familiari.

Questo ordine però non è rigido. Basti pensare al caso di una famiglia composta da padre, madre e due figli, in cui il figlio maggiore è l'unico ad avere un lavoro con cui mantiene la famiglia. In questo caso, secondo l'Agenzia delle Entrate il figlio minore risulta "a carico" del fratello purché:

- sia titolare del reddito complessivo più elevato;
- sia il familiare sulle cui spalle grava il peso economico della famiglia.

Per ottenere la detrazione per figli a carico è necessario indicare, in sede di redazione dei redditi delle persone fisiche o 730, i codici fiscali dei figli nel riquadro a ciò destinato, il numero dei mesi in cui sono a carico e la percentuale di carico dei figli. In presenza di figli di età inferiore a 3 anni o con handicap si deve spuntare l'apposita casella.

Le detrazioni per figli a carico, per i lavoratori, si aggiungono a quelle per lavoro dipendente e a quelle delle quali l'interessato abbia eventualmente diritto. Possono essere verificate consultando la propria busta paga.

I genitori, oltre alle detrazioni per figli a carico, possono beneficiare anche dei bonus figli di volta in volta previsti dal nostro ordinamento e variabili, di norma, a seconda dell'età del figlio e dei redditi dell'interessato.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche -

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Certificazione Unica già disponibile sul sito dell'Inps

Anche se il termine di trasmissione, all'Agenzia delle Entrate, delle CU/2021 (certificazione unica riferita all'anno d'imposta 2020) necessarie per il Modello 730/2021 precompilato è stato spostato al 31 marzo 2021, l'INPS ha reso noto che dal 16 marzo 2021 è possibile visualizzare, scaricare e stampare la CU/2021 accedendo ai Servizi Fiscali presenti sul sito istituzionale all'interno della propria area personale "MyINPS" o attraverso il seguente percorso di navigazione: "Prestazioni e servizi"> "Servizi"> "Certificazione unica 2021 (Cittadino)"> (codice fiscale e PIN).

L'accesso può avvenire con una delle seguenti modalità:

- credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore;
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0.
- PIN dell'INPS (se ancora utilizzabile).

È possibile ottenere la CU/2021 anche tramite l'app "INPS mobile", scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

L'istituto nazionale di previdenza prevede, comunque, offre modalità alternativa alla predetta. Ad esempio, è possibile recarsi direttamente agli sportelli INPS.

Tuttavia, al riguardo occorre ricordare che, in virtù delle disposizioni governative emanate, a livello nazionale e locale, per contenere il rischio epidemiologico da Covid-19, l'accesso ai servizi informativi presso tutti gli sportelli delle strutture territoriali è consentito, da luglio 2020, esclusivamente su prenotazione, attraverso l'app "INPS Mobile",

disponibile per sistemi operativi Android e iOS, Portale internet dell'Istituto (www.inps.it); Contact Center (servizio automatico vocale o con operatore).

L'alternativa è la richiesta di spedizione della CU/2021 sulla PEC. In tal caso è necessario farne domanda inviando mail (corredata da documento di riconoscimento) all'indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.

È possibile altresì rivolgersi a Patronati e CAF. I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero: 0039-06 164164 (servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 ora italiana e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 ora italiana).

Ammessa anche la richiesta della spedizione della Certificazione Unica al domicilio del titolare o dell'erede di soggetto titolare. A tal fine sono attivi i seguenti servizi:

- canale telefonico: esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione Unica sarà spedita al domicilio del titolare medesimo risultante dagli archivi dell'Istituto. A tal fine, è stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico
- canale posta elettronica ordinaria: detto canale consente ai soggetti non titolari, quali il soggetto delegato ovvero l'erede di soggetto deceduto, di acquisire la Certificazione Unica. L'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it.

Il contribuente che dovesse riscontrare errori nella CU/2021 dell'INPS può chiederne la rettifica, rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta (in questo caso l'INPS) che procederà alla correzione dei dati. L'INPS poi consentirà alle strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, già trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate. La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente.

Il contribuente, riceverà notifica dell'avvenuta correzione mediante comunicazione inviata dall'INPS con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), in aggiunta alle notifiche telematiche inviate sul "Cassetto fiscale" del cittadino sul portale internet dell'Istituto (www.inps.it).

La nuova CU/2021 Unica (sostitutiva della precedente), rilasciata nella prevista modalità telematica, evidenzierà tra le annotazioni che il contribuente, qualora si avvalga del Modello 730/2021 precompilato, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima Certificazione Unica ricevuta.

Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori

L'INPS, con il messaggio n. 1296 del 26 marzo 2021, fornisce le prime indicazioni riguardanti la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l'infanzia, nonché per centri estivi, per i figli conviventi minori di anni 14, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

Bonus baby sitting

Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:

- iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
 - medici
 - infermieri (inclusi ostetrici);
 - tecnici di laboratorio biomedico;
 - tecnici di radiologia medica;
 - operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

L'importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia.

Bonus centri estivi

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l'altro non accede alle altre tutele previste oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Fonte: INPS



CORSO COMMISSARIO DI POLIZIA

È stato bandito il concorso per l'assunzione di **130 commissari della Polizia di Stato**.

In questi anni siamo stati la Scuola con il maggior numero di vincitori al concorso per commissario di Polizia (all'ultimo concorso 24 dei nostri allievi - quasi uno su due dei partecipanti al corso- hanno superato le prove scritte).

Ad aprile partiranno due corsi di preparazione alle prove scritte:

- un corso ordinario con 68 lezioni e 8 tracce assegnate e corrette
- un corso "solo temi" con 12 tracce assegnate e corrette e 12 lezioni di spiegazioni

È previsto un NUMERO CHIUSO di partecipanti

Per ogni informazione si consulti il seguente link:
www.scuolagrecopittella.it



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 13/2021 del 1 Aprile 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123